

Proponente: 37.A
Proposta: 2022/1164

del 30/05/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 529

del 30/05/2022

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE
SULLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE - ANNO 2022**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 e relativi allegati;

Rilevato che:

- Il Comune di Reggio Emilia, con partita Iva n. 00145920351, è titolare dell'autorizzazione numero 8/E rilasciata in data 12.12.2000 per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale;
- Il DPR n. 642/72 prevede che l'imposta di bollo di € 2 riguarda le *"fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi"* di importo superiore a € 77,47 "senza" IVA;
- I termini e le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche previsti dall'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 sono stati più volte modificati a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica. In particolare si rammenta che con il DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", è stato previsto il versamento dell'imposta, per le fatture emesse in ciascun trimestre, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, con differimento al termine previsto per il trimestre successivo nel caso in cui nel primo / secondo trimestre l'importo dovuto risulti inferiore a € 250. Più recentemente, con il DM 4.12.2020 pubblicato sulla G.U. 19.12.2020, n. 314, il MEF ha nuovamente modificato i termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed individuato la procedura di recupero dell'imposta non versata. Ai sensi dell'art. 4 del citato Decreto le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dalle fatture emesse dall'1.1.2021.
- L'art. 1 del citato DM 4.12.2020 modifica il comma 2 dell'art. 6, DM 17.6.2014 e fissa i termini di versamento dell'imposta di bollo. In particolare il nuovo comma 2 stabilisce che:
 - per le fatture emesse nel primo / terzo / quarto trimestre dell'anno, il versamento va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (rispettivamente, 31.5 / 30.11 / 28.2);
 - per le fatture emesse nel secondo trimestre, il versamento va effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre (30.9);
 - se l'importo dovuto per il primo trimestre risulta non superiore (pari o inferiore) a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (30.9);
 - se l'importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri risulta complessivamente non superiore (pari o inferiore) a € 250, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (30.11).

Quanto sopra può essere così riepilogato:

Periodo emissione fattura	Imposta di bollo dovuta	Termine di versamento
1 trimestre	> €250	31.5
1 trimestre	≤ €250	30.9 (*)
2 trimestre	> €250	30.9
1° e 2° trimestre	≤ €250	30.11
3° trimestre	qualsiasi importo	30.11
4° trimestre	qualsiasi importo	28.02

(*) Tale termine va rispettato se l'imposta di bollo dovuta per il 1° e 2° trimestre risulta complessivamente superiore a € 250.

- È confermato che, per le fatture elettroniche che transitano da SdI, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati in suo possesso per verificare / quantificare l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento ed eventualmente integrare le fatture che non riportano l'assolvimento dell'imposta (risultando dovuta), informando il cedente / prestatore ovvero il relativo intermediario delegato entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate dovrà individuare le modalità telematiche con le quali effettuare le integrazioni / relative comunicazioni ai predetti soggetti
- Nel caso in cui il cedente / prestatore / relativo intermediario delegato ritenga che le integrazioni effettuate dall'Agenzia non siano corrette (per le fatture integrate non sussiste l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo), lo stesso può variare i dati comunicati entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento / 10.9 per le fatture del secondo trimestre. In assenza di variazioni da parte del soggetto interessato le modifiche apportate dall'Agenzia delle Entrate si intendono confermate.
- Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento / 20.9 per le fatture emesse nel secondo trimestre, la stessa Agenzia comunica l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture transitate da SdI nel trimestre.

Periodo emissione fatture	Comunicazione integrazioni	Variazione dati comunicati	Comunicazione ammontare dovuto
1° trimestre	entro il 15.4	entro il 30.4	entro il 15.5
2° trimestre	entro il 15.7	entro il 10.9	entro il 20.9
3° trimestre	entro il 15.10	entro il 31.10	entro il 15.11
4° trimestre	entro il 15.1.23	entro il 31.1.23	entro il 15.2.23

Il versamento può essere effettuato, come di consueto, con il mod. F24. A tal fine si rammenta che nel mod. F24:

- vanno utilizzati i seguenti codici tributo:

Cod. Trib.	Descrizione
2521	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
2522	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
2523	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre

2524	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
2525	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SANZIONI
2526	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – INTERESSI

- anche nel caso in cui il versamento riguarda più trimestri (in quanto l'importo dovuto è risultato non superiore a € 250), il versamento va effettuato tenendo distinti i singoli trimestri, evidenziando il corrispondente codice tributo.
- L'art. 2 del Decreto in esame individua la procedura di recupero dell'imposta di bollo in caso di ritardato / insufficiente / omesso versamento dell'importo dovuto, nonché le relative sanzioni. In particolare è previsto che l'ammontare:
 - dell'imposta dovuta;
 - della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 ridotta ad 1/3;
 - degli interessi (fino all'ultimo giorno del mese precedente quello di elaborazione della comunicazione);
- è comunicato in via telematica al contribuente che è tenuto ad effettuare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale periodo l'Ufficio procede con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'importo non versato. In merito al regime sanzionatorio applicabile per il mancato / insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con la Risposta di Consulenza giuridica 10.12.2020, n. 14 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, fermo restando quanto sopra riportato, ai sensi del citato art. 13, la sanzione applicabile è pari:
 - al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
 - al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
 - all'1% giornaliero se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto;

con la possibilità di beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento sempre che non sia già stata constatata la violazione / inviata la predetta comunicazione.

Si evidenzia infine che ai sensi dell'art. 1, comma 1108, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, il cedente / prestatore è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

Considerato che:

- In considerazione dei documenti emessi a consuntivo nell'anno 2020 e 2021, il numero di fatture elettroniche da emettere nell'anno 2022, da assoggettare ciascuna ad imposta di bollo "virtuale" di Euro 2,00, è stimato in n. 21.000 documenti;
- tuttavia, al termine di ogni trimestre del 2022, si procederà al versamento effettivo solo dopo un riscontro delle fatture elettroniche emesse, su cui applicare l'imposta di bollo dovuta, annotate nei Registri Iva in uso.

Visti:

- il T.U. del D.Lgs 267/2000 in particolare gli artt. 107, 183 e 151 co.4
- l'art. 52, 1° comma e 53 dello Statuto Comunale;
- l'art. 9 del Vigente regolamento di organizzazione del comune
- l'art. 32 del Vigente regolamento di Contabilità del Comune

DETERMINA

- di prendere atto dell'adempimento dei versamenti di cui sopra e dell'osservanza delle rispettive scadenze
- di impegnare la spesa di € 42.000 con imputazione alla Missione 01 Programma 11 Titolo 01 necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014 1.02.01.02.001 del Bilancio 2022, al capitolo 8700/1 del P.E.G. 2022 denominato "Imposte tasse e contributi servizi vari", codice prodotto-progetto 2022_PD_3706, centro di costo 0117, codice Modalità di gestione Conto annuale 015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa M. Prandi)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.